

# Split payment per le fatture emesse dopo il 1° gennaio 2015

La data di fatturazione identifica le operazioni nei confronti della P.A. che rientrano nel regime speciale

/ Emanuele GRECO

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 7 pubblicato ieri, ha affermato che il nuovo regime di "split payment" si applica alle **operazioni fatturate** a partire dal **1° gennaio 2015**, a condizione che l'esigibilità dell'IVA si realizzi **dopo** tale data.

L'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (sulla quale si veda la circolare per la clientela n. 2/2015), introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72, ha infatti previsto un nuovo meccanismo di **assolvimento dell'IVA** per le operazioni nei confronti dello **Stato** e degli **enti pubblici**, fatta **eccezione** per le **prestazioni** soggette a ritenuta d'acconto a titolo di IRPEF (è il caso dei **professionisti**). In base al nuovo meccanismo, l'ente pubblico destinatario dell'operazione:

- **liquida** al fornitore il **solo corrispettivo** pattuito;
- **versa l'IVA** direttamente **all'Erario** (mediante modalità operative ancora da definirsi).

Stando a quanto prescritto dall'art. 1 comma 632 della legge di stabilità 2015, il nuovo regime "trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l'IVA è **esigibile** a partire dal **1° gennaio 2015**".

A fronte del disposto normativo che vincola al nuovo regime tutte le operazioni per le quali l'esigibilità dell'IVA si sia realizzata dopo il 1° gennaio 2015, il Ministero interviene, mediante comunicato stampa, specificandone ulteriormente la **decorrenza**.

Secondo quanto affermato nel comunicato (che anticipa il **decreto attuativo** di prossima emanazione), il meccanismo dello "split payment" si applica:

- alle **operazioni fatturate** a partire dal 1° gennaio 2015;
- per le quali l'**esigibilità dell'imposta** si verifichi successivamente a tale data.

Come ribadito dal Ministero, per le operazioni nei confronti degli enti pubblici a norma dell'art. 6 comma 5 del DPR 633/72 l'IVA diviene **esigibile** al momento del **pagamento dei corrispettivi** ovvero, facoltativamente, al momento di **emissione della fattura** (il comunicato, impropriamente, parla di momento di "**ricezione**" della fattura).

Ne consegue che:

- tutte le operazioni fatturate **entro il 31 dicembre 2014** sono **escluse** dalla nuova disciplina e l'IVA dovrà essere liquidata e assolta secondo le **modalità ordinarie**;
- le operazioni fatturate **dopo il 1° gennaio 2015** per le quali l'**esigibilità dell'IVA** si è realizzata **nel 2014** sono altresì **escluse** dalla nuova disciplina (si tratta, però, di un'ipotesi residuale);

- le operazioni fatturate **dopo il 1° gennaio 2015**, per le quali l'IVA non è ancora risultata esigibile (perché non sono stati pagati i corrispettivi) rientrano a tutti gli effetti nel nuovo meccanismo impositivo.

I chiarimenti ministeriali consentono di risolvere i problemi connessi all'applicazione dello "split payment" per le **operazioni effettuate** (e fatturate) **nel 2014** la cui **esigibilità dell'IVA** si realizza **nel corso del 2015**.

Del resto si tratta di un'ipotesi assai ricorrente, considerato che, come detto, le operazioni effettuate nei confronti degli **enti pubblici** seguono un naturale regime di **esigibilità differita** dell'IVA ai sensi dell'art. 6 comma 5 del DPR 633/72. Solamente **indicando** espressamente **in fattura** che si è in presenza di un'operazione con IVA ad esigibilità immediata, difatti, si può **derogare** all'esigibilità differita dell'imposta.

L'assenza di chiarimenti in materia di "split payment" aveva generato dubbi:

- sia in capo a **cedenti e prestatori** degli enti pubblici che a breve dovranno liquidare l'IVA relativa alle **operazioni fatturate** nell'ultimo trimestre (o mese) del **2014**, per le quali l'esigibilità potrebbe verificarsi (o essersi verificata) nel 2015;

- sia in capo ai **destinatari delle operazioni** (enti pubblici) che dopo il 1° gennaio 2015 devono pagare i **corrispettivi** relativi a **fatture emesse nel 2014**.

Per completare la disciplina, il decreto ministeriale dovrà definire le **effettive modalità di assolvimento dell'IVA** da parte degli enti pubblici destinatari delle operazioni in regime di "split payment".

Al riguardo, il comunicato stampa anticipa che il **versamento dell'imposta** potrà essere effettuato, a scelta dell'ente pubblico acquirente, con le seguenti **modalità**:

- utilizzando un **distinto versamento** dell'IVA dovuta per **ciascuna fattura** la cui imposta è divenuta esigibile;
- in **ciascun giorno del mese**, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- entro il **giorno 16 di ciascun mese**, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta **esigibile nel mese precedente**.

In attesa del previsto adeguamento dei sistemi informativi degli enti pubblici interessati (e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015), gli enti pubblici **accantonano** le **somme** destinate al **versamento dell'IVA**, che dovrà comunque essere effettuato entro il **16 aprile 2015**.